

IN BREVE n. 039-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FORMAZIONE MEDICINA GENERALE e INCARICHI CONVENZIONALI

Col decreto Ministeriale del 28/09/2020, limitatamente agli iscritti al corso 2019-2022, si consente di mantenere rapporti convenzionali anche a tempo indeterminato ivi inclusi quelli di medicina penitenziaria. Le ore in convenzione sono a tutti gli effetti considerate attività pratiche.

ALLEGATI A PARTE - DM SPERANZA 28.09.2020 (documento 238)

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI

- **Serie tematica "il Senso civico" dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel centenario della nascita**
Data di emissione 27 settembre 2020
- **Francobollo celebrativo della Confartigianato di Genova, nel 75° anniversario della fondazione**
Data di emissione 28 settembre 2020
- **Serie tematica "il Senso civico" dedicato all'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, nel 75° anniversario della istituzione - Minifoglio da 10 esemplari**
Data di emissione 28 settembre 2020
- **Serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato alle Industrie Toscanini S.r.l., nel centenario della fondazione**
Data di emissione 1° ottobre 2020
- **Serie tematica "lo Sport" dedicato a Gino Bartali, nel 20° anno della scomparsa**
Data di emissione 1° ottobre 2020
- **Francobollo celebrativo della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), nel centenario della fondazione**
Data di emissione 6 ottobre 2020

AGENZIA ENTRATE - CARTA DEL MARITO, SPESE DELLA MOGLIE: SALVO IL DIRITTO DI DETRAZIONE

Il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la moglie a firme disgiunte, può effettuare con tale carta le spese detraibili riferite al coniuge senza che vada perso il diritto alla detrazione. La circostanza che il conto è intestato a entrambi, infatti, dimostra che la titolare della spesa può essere la moglie. In base alle nuove misure sulla tracciabilità rileva il mezzo di pagamento, non l'esecutore.

Il chiarimento arriva con la risposta dell'Agenzia n. 431 del 2 ottobre 2020.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta n. 431 del 2.10.2020 (documento 239)

RITORNO ALL'ORA SOLARE



Nel 2020 l'ora solare torna in vigore tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Più precisamente, alle 3:00 del mattino. In quel momento le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un'ora, alle 2:00. Dormiremo un'ora di più.

Perché alle 3 di notte

L'ora del passaggio legale - solare è stata scelta perché è il momento di minor traffico ferroviario della giornata. In questo modo si

riducono al minimo i rischi di disallineamenti degli orari programmati per gli arrivi e le partenze.

Come ricordarsi la direzione in cui cambiare le lancette

Per evitare confusione, è semplice memorizzare la frase "**primavera avanti, autunno indietro**". Gli orologi devono sempre essere spostati in avanti nell'ultimo weekend di marzo, in primavera, e spostati indietro nell'ultimo weekend di ottobre, in autunno.

INPS - COVID-19: CONGEDO SPECIALE PER QUARANTENA

SCOLASTICA DEI FIGLI fonte: Inps - da Dpl Mo

L'INPS, con la circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020, fornisce istruzioni amministrative in merito alla **modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato**, introdotto dal decreto legge n. 111 dell'8 settembre 2020.

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa.

Può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 111 dell'8 settembre 2020) e il 31 dicembre 2020.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 116 del 2.10.2020 (documento 240)
DL n.111 dell'8.09.2020 (documento 241)**



e per i genitori del settore pubblico?

I lavoratori **dipendenti del settore pubblico** debbono invece presentare la domanda alla propria amministrazione di competenza la quale dovrà provvedere anche alle modalità di fruizione del congedo stesso.

La Funzione pubblica a sostegno delle sue intromissioni fa infatti presente che le modalità di fruizione delle varie previsioni per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

INPS «IL PASSAGGIO ALLO SPID NON CI SEMPLIFICA LA VITA» da Il Corriere della Sera di sabato 3 ottobre 2020 in “Lo dico al Corriere”

Perché l'Inps si vanta di passare dal Pin allo Spid?

Attualmente esistono due livelli per il Pin dell'Inps: il primo consente la sola lettura dei dati e il secondo autorizza le variazioni. Il secondo (detto Pin dispositivo) viene attribuito con le stesse procedure dello Spid (cioè con la registrazione digitale della carta d'identità e della tessera sanitaria). In nome della semplificazione burocratica e digitale della pubblica amministrazione perché il Pin dispositivo dell'Inps non è stato trasformato automaticamente in Spid?

Perché costringere i cittadini a ripetere la stessa registrazione? Del resto se l'Inps non era in grado di tutelare l'identità dei pensionati e la segretezza dei dati con il Pin che garanzie avranno i cittadini nel futuro con lo Spid? - B.T.

FNOMCeO - GARANTE PRIVACY: NOVITÀ SUL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha attivato sul proprio sito istituzionale una pagina informativa interamente dedicata al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) completa di FAQ e infografica di sintesi con le ultime novità concernenti la tutela dei dati personali (aggiornamento al 14 settembre 2020).

Le suddette FAQ sono consultabili al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/faq/fascicolo-sanitario>.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega alla presente quanto pubblicato sul sito del Garante Privacy (All. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

ALLEGATI A PARTE - Fascicolo Sanitario Elettronico (documento 242)

AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO

COINTESTATO da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

In merito alla deducibilità degli interessi passivi su un mutuo per acquisto di prima abitazione, nel caso di cointestazione dello stesso e nel caso uno dei comproprietari sia in regime fiscale forfettario, la quota del 50% di quest'ultimo incapiente può essere indicato nei redditi del coniuge capiente?

Risponde Paolo Calderone

In linea generale, per il mutuo intestato a più soggetti ogni cointestatario può usufruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. La legge prevede, come unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo, l'ipotesi in cui lo stesso sia cointestato con il **coniuge fiscalmente a carico**. In tale situazione, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote ([art. 15, comma 1 lett. b del Tuir](#)). Il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, può essere considerato fiscalmente a carico solo quando il suo reddito complessivo non supera il limite dei 2.840,51 euro ([articolo 12, comma 2, del Tuir](#)). In tale limite va tuttavia considerato anche il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario.

I SERVIZI DELL'AGENZIA DIVENTANO "AGILI" in FiscoOggi dalle Regioni - Lombardia

Come entrare nel mondo dei servizi online comodamente da casa

Son quasi 50.000 gli atti privati registrati e oltre 11.300 i codici fiscali richiesti in Lombardia direttamente online da aprile ad agosto del 2020 in un periodo ancora caratterizzato dall'emergenza Covid-19.

Questi sono solo un esempio dei servizi che precedentemente potevano essere richiesti recandosi agli sportelli degli uffici e che ora è possibile ottenere a distanza, evitando spostamenti, code e assembramenti, aspetto da non trascurare allo stato attuale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, l'Agenzia delle Entrate, anche in Lombardia, si è riorganizzata potenziando e spostando sul canale telematico la maggior parte dei servizi offerti, ciò significa che attraverso il sito o il telefono è possibile dialogare con l'Agenzia delle Entrate e risolvere le proprie pratiche senza spostarsi da casa, bastano un pc e una connessione ad Internet. Iniziamo insieme questo viaggio per scoprire il mondo dei servizi online e come richiederli; gli uffici in Lombardia restano infatti aperti al pubblico solo su appuntamento e solo per richiedere quei servizi che non sono disponibili telematicamente.

Prima tappa i servizi telematici cioè quelli che è possibile richiedere collegandosi al [sito internet senza bisogno di alcuna registrazione](#). In questo modo si può ad esempio avere il duplicato del codice fiscale, calcolare il bollo auto e verificare i pagamenti; accedere al [Contact Center](#) per correggere i dati catastali; ricercare il codice identificativo del contratto di locazione; conoscere gli importi da pagare per la registrazione di un atto giudiziario; verificare il codice fiscale e la partita iva o ancora ricercare i professionisti abilitati al visto di conformità.

Per altri servizi, invece, occorre essere registrati, eccoci alla seconda tappa di questo viaggio virtuale. È possibile accedere ai servizi online dell'area riservata tramite SPID, il Sistema Pubblico dell'Identità Digitale, la chiave di accesso a molti siti delle PA, oppure utilizzando le credenziali dell'Agenzia delle Entrate (il pin). Per chi non lo avesse è semplice ottenere anche il pin a distanza, lo sanno bene gli oltre 6.300 contribuenti che da aprile ad agosto hanno richiesto la registrazione in Lombardia e che hanno risolto così varie pratiche.

Come hanno fatto ad avere il Pin? Prima opzione: basta collegarsi al sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, cliccando su “Richiedi Pin” ed inserendo alcuni dati di controllo richiesti. In questo modo si otterrà direttamente la prima parte del PIN, mentre la seconda parte verrà spedita via posta entro 15 giorni. Seconda opzione: in Lombardia, l’abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attualmente può essere richiesta anche inviando a qualsiasi Ufficio territoriale, tramite pec, il modulo di Abilitazione firmato digitalmente, (scaricabile dal sito).

Con le credenziali si può ad esempio accedere al proprio cassetto fiscale per consultare le dichiarazioni presentate, oppure verificare i versamenti fatti, vedere gli atti registrati, i rimborsi ricevuti. Nell’area autenticata sono disponibili anche vari servizi, tra cui la possibilità di accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata; pagare con F24; comunicare il proprio Iban per ottenere i rimborsi direttamente sul conto, registrare un contratto di locazione e comunicare una variazione di canone in aumento o in diminuzione; accedere a Civis, lo strumento per avere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, su avvisi telematici e cartelle di pagamento; presentare la dichiarazione di successione oppure, sul fronte catastale, effettuare “consultazioni personali” della banca dati catastale e ipotecaria, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, sugli immobili di cui si è titolari e, per i professionisti abilitati (su piattaforma Sister), è possibile presentare il Modello unico informatico e gli atti di aggiornamento di fabbricati e terreni.

Arriviamo alla terza tappa, l’assistenza telefonica a cui si può rivolgere chi avesse bisogno di informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici. E’ possibile contattare gli operatori dell’Agenzia delle Entrate ai seguenti numeri:

- 800.90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito;
- 0696668907 (da cellulare, con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).

Inoltre è possibile [prenotare una richiamata](#) per essere ricontattati nella giornata e nella fascia oraria scelta.

Sul [sito della Direzione regionale della Lombardia](#) nelle pagine delle Direzioni provinciali sono disponibili i numeri dedicati all’assistenza degli Uffici territoriali della Lombardia attivi presso gli Uffici territoriali da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Come specificato all’inizio, l’Agenzia ha semplificato le procedure per richiedere via mail o pec servizi che prima potevano essere richiesti solo allo sportello, **arriviamo qui al cuore del mondo dei servizi agili e vediamo come funziona:** il cittadino presenta la richiesta del servizio via mail o pec e allega la documentazione necessaria ovvero la richiesta del servizio firmata, il documento di identità e tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio, come ad esempio l’autocertificazione. Gli [indirizzi mail](#) degli Uffici della Lombardia sono disponibili sempre sul sito internet della Direzione regionale.

Così possiamo ad esempio richiedere senza muoverci da casa il codice fiscale, registrare un atto privato, richiedere un rimborso imposte dirette o iva; ecco questi sono solo alcuni esempi, ma, sul sito dell’Agenzia delle Entrate trovate la guida con l’[elenco dei “servizi agili”](#) che è possibile richiedere a distanza.

Importante ricordare che per tutti i servizi disponibili online o che possono essere richiesti via mail non è necessario andare in Ufficio. **Infatti gli uffici in Lombardia sono aperti solo su appuntamento e solo per i servizi che non possono essere richiesti a distanza.**

Passiamo ora al mondo dei **servizi catastali e di Pubblicità Immobiliare (Conservatorie):** sono aperte al pubblico le Conservatorie per l’accettazione delle formalità cartacee. I servizi di consultazione degli atti catastali cartacei sono accessibili esclusivamente su appuntamento, così come i servizi di ispezione ipotecaria cartacea e rilascio di certificati e copie. Le modalità di accesso di ogni singolo Ufficio sono consultabili sul [sito internet](#). E’ in graduale ripristino il servizio di visure catastali. Per conoscere orari e modalità di erogazione è possibile contattare gli [Uffici provinciali - Territorio](#) per telefono o via mail.

Per chi ne avesse necessità, vediamo a questo punto **come prenotare un appuntamento in Agenzia.**

Per assistenza catastale ed ipotecaria, tramite il sito internet, nella sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza catastale e ipotecaria” > “[Prenotazione appuntamenti servizi catastali](#)”.

Per assistenza fiscale, tramite il sito internet, nella sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “[Prenota un appuntamento](#)”, oppure tramite l’App *mobile* “AgenziaEntrate”.

Sempre dal sito delle Entrate e tramite App è possibile ottenere un “[Elimina code online \(web ticket\)](#)”, che consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell’Agenzia da utilizzare nello stesso giorno e limitatamente ad alcuni servizi. Per prenotare gli appuntamenti i contribuenti possono anche utilizzare il Centro unico di prenotazione ai numeri 800.90.96.96 oppure 06.96668907 da telefono cellulare scegliendo l’opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l’ufficio presso il quale recarsi, il servizio, oltre al giorno e all’ora desiderati.

A questo punto potete esplorare da soli il mondo dei servizi agili e per maggiori informazioni potete consultare il [sito internet](#) e il sito <https://lombardia.agenziaentrate.it/> dove trovate tutti gli indirizzi e i numeri di telefono degli uffici della Lombardia, oltre alle informazioni aggiornate sulle iniziative regionali e l’ultima [puntata della web radio](#) proprio sul mondo dei servizi agili.

GOVERNO - COVID-19: PROROGATO LO STATO DI EMERGENZA SINO AL 31 GENNAIO 2021 Fonte: Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 con la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

E’ prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 7 ottobre 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 con

la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' integrato di euro 100.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto in particolare l'art. 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che prevede, tra l'altro, che con delibera del Consiglio dei ministri vengono stanziati apposite risorse finanziarie, in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per l'acquisizione dei beni e per le attivita' di cui al medesimo art. 122, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2020 con la quale e' stato disposto uno stanziamento di euro 450.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2020 con la quale e' stato disposto un ulteriore stanziamento di euro 900.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 693 del 17 agosto 2020 e n. 705 del 2 ottobre 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Considerato che il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, con parere del 5 ottobre 2020, ha ritenuto «che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale, la quale, altresì, può fornire strumenti agili e rapidamente attivabili per affrontare adeguatamente incipienti condizioni di criticità» legate al contesto emergenziale in rassegna;

Considerato che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la nota prot. n. 72 del 6 ottobre 2020 con cui il Ministro della salute ha trasmesso l'estratto del verbale del 5 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico e ha chiesto di considerare un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020;

Considerato che risultano tutt'ora in corso gli interventi per il superamento del contesto di criticità e che risulta attuale la necessità di adottare le opportune misure volte all'organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di previsione e prevenzione;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

PENSIONI - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO SINO A 70 ANNI estratto da articolo di Vittorio Spinelli in PensioniOggi di mercoledì 7 ottobre 2020

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-si-amplia-il-trattenimento-in-servizio-sino-a-70-anni-per-i-dirigenti-medici-e-sanitari-23423432>

Dirigenti medici ospedalieri, sanitari del Servizio sanitario nazionale e del Ministero della Salute fino al 31 dicembre 2022 potranno presentare domanda di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età anche se superano i 40 anni di servizio effettivo (legge di conversione del dl n. 104/2020 che modificato il comma 2 dell'articolo 5-bis del dl n. 162/2019 convertito con legge n. 8/2020 - c.d. decreto milleproroghe 2020).

Pensionamento dei dirigenti medici e del ruolo sanitario

L'articolo 15-nonies di cui al Dlgs 502/1992 prevede che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei **dirigenti medici** e del **ruolo sanitario**, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, sia fissata a 65 anni con la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre il **65° anno** di età per raggiungere i **40 anni di servizio effettivo**, purché non sia superato il limite dei **70 anni di età**, a patto che la permanenza in servizio non dia luogo **ad un aumento del numero dei dirigenti**.

Ad inizio 2020 è stata prevista una prima deroga con il citato articolo 5-bis, co. 2 del dl n. 162/2019: i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale (esclusi gli altri dirigenti) possono chiedere sino al 31 dicembre 2022 il trattenimento in servizio anche oltre il compimento del 40 anno di servizio effettivo (sempre nel limite del raggiungimento dei 70 anni) e la pubblica amministrazione lo può concedere fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti a condizione che le **relative procedure di reclutamento siano indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni** dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

La legge di conversione del dl n. 104/2020 ora riscrive interamente il citato articolo 5-bis co. 2 del dl n. 162/2020 disponendo che la richiesta di trattenimento in servizio possa essere effettuata non solo dai dirigenti medici ma anche da quelli del ruolo sanitario del SSN nonché dagli appartenenti alla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute (art. 17 della legge n. 3/2018); si prevede, inoltre, che le amministrazioni possano accogliere la richiesta a prescindere dall'avvio delle procedure di reclutamento di nuovi specialisti.

DLgs 502 del 30 dicembre 1992

Articolo 15-nonies.

Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19

febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio. (244)

2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle predette attività e direzione al compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto sessantasei anni e all'età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le Università e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le Università e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione. (245)

4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attività svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all'articolo 8. (246)

244 - Comma così modificato dal comma 1, art. 22, L. 183/2010. Vedi, anche, il comma 3 del medesimo art. 22.

245 - Per la sospensione dell'efficacia della disposizione di cui al presente comma vedi il comma 2-ter, art. 8 del presente provvedimento, aggiunto dall'art. 6, d.lgs. 254/2000.

246 - Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lgs. 229/1999

Decreto legge n.162/2019 convertito in legge 8/2020 - Articolo 5bis comma 2

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

CONSENSO INFORMATO A PROVA DI QUERELA da Enpam Previdenza n.36 dell'8 ottobre 2020 a cura della Redazione



Danno alla salute e danno da lesione del diritto all'autodeterminazione sono tra le gravi conseguenze di un mancato o viziato consenso informato. Due situazioni che possono essere contestate dal paziente anche in presenza di un corretto procedimento di diagnosi e cura.

Sull'argomento specifico si concentrano gli elementi di novità nell'edizione aggiornata del testo "Il consenso informato in medicina" di Marco Perelli Ercolini, che fa il punto sui più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Nella pubblicazione si sottolinea infatti come il diritto all'autodeterminazione sia inalienabile. Da

qui l'obbligo del medico a fornire tutte le informazioni ai pazienti, affinché siano nella reale

condizione di esprimere una scelta sui possibili modi di affrontare la malattia. L'inottemperanza a tale obbligo rappresenta, pertanto, una forma di inadempimento che legittima la richiesta di risarcimento. Per questo è **opportuno che i camici bianchi si accertino che la polizza assicurativa stipulata copra anche tali evenienze.**

La [pubblicazione](#) è disponibile sul sito enpam.it

Chi avesse difficoltà può richiederne una copia inoltrando la richiesta alla Direzione generale dell'Enpam (tel. 06 48294 344 – email.direzione@enpam.it)

IL MEDICO DI FAMIGLIA SIA IL PRIMARIO DEL SUO REPARTO da Enpam Previdenza n.36 dell'8 ottobre 2020 a cura della Redazione



“Il medico di famiglia deve diventare primary del suo reparto”, è l'invito alla categoria che il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti ha rivolto dal 77° congresso nazionale della Fimmg in corso a Villasimius.

“Il Covid ci lascia un futuro con tante fragilità, che obbligano anche la professione a pensare a quale sarà il proprio ruolo – ha detto Oliveti – . Come medici di medicina generale potremo gestire questa transizione con la nostra presenza sul territorio, che è fatta di *fiduciarità*, prossimità e competenze, che devono essere integrate. Per questo credo che il medico di famiglia debba diventare e sentirsi il primary del suo reparto di medicina fiduciaria, nell'interesse del cittadino

che deve trovare un'assistenza primaria multidisciplinare.”

“Allo stesso tempo se dobbiamo lavorare in team, è importante che tutti gli operatori che operano nello studio abbiano interessi allineati ai medici di famiglia e ai cittadini, anche attraverso i meccanismi di remunerazione. Difficile pensare che insieme a un professionista liberale possano convivere collaboratori che siano dipendenti di altri”, ha commentato il presidente dell'Enpam.

“Il primary del proprio reparto è quindi un professionista liberale della sanità fortemente radicato nel terreno sociale ed è fonte di coesione e baluardo contro le disparità – ha detto Oliveti – . Un ruolo tanto più importante ora che perfino a una misura di prevenzione è stato dato il nome di distanziamento sociale. In un periodo di divaricazione sociale per censo, istruzione e opportunità, chiamarlo così è stato negare in un colpo solo la cultura costituzionale dei Padri Costituenti.”